

La Circolare per i clienti

Febbraio 2021

Anteprima

Spese scolastiche: modalità di invio per la precompilata	pag. 2
Strumenti odontoiatrici e aliquota IVA agevolata	pag. 2
Imprese facenti parte di Gruppi industriali: come provare il requisito dell'esclusività dell'attività svolta?	pag. 3
E-fatture: verifica e modifica dei dati sull'imposta di bollo	pag. 3
Non residenti: torna la riduzione dell'IMU sulla casa in Italia	pag. 4
Ausiliari del giudice: decade il divieto di attività difensiva	pag. 5
Sospensione quote di ammortamento: chiarimenti AE	pag. 6
IVA agevolata auto disabili e presentazione certificazione	pag. 6
Tax credit vacanze: restituzione per indebita fruizione	pag. 7
Brexit: resta valida l'identificazione diretta ai fini IVA	pag. 7
Superbonus: comunicazione delle opzioni al 31 marzo	pag. 7
Covid-19: vietati gli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo	pag. 8
Buoni pasto in smart working: regime fiscale	pag. 8
Superbonus: demolizione e ricostruzione di unità collabenti	pag. 9
Università non statali: importi massimi detraibili	pag. 9
Esonero contributivo alternativo alla CIG: istruzioni INPS	pag. 10
ISA: agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali	pag. 13
Indennità previste dal Decreto Ristori: istruzioni per il riesame delle domande	pag. 13
Registro Imprese: solo alla parte interessata spetta richiedere l'iscrizione	pag. 14
Contratto di concessione cessato e bonus locazione	pag. 15

Adempimenti

Dichiarazione dei salari	pag. 16
Web tax: il primo versamento al 16 marzo 2021	pag. 17

Guide operative

ISA 2020: le nuove cause di esclusione	pag. 20
Il credito d'imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative	pag. 22

FISCO

Spese scolastiche: modalità di invio per la precompilata

Sono state definite dall'AE le modalità per la trasmissione telematica dei dati relativi alle **spese scolastiche**, ai fini dei Mod. 730 e Redditi PF.

I soggetti costituenti il **sistema nazionale di istruzione** devono comunicare (facoltativamente con riferimento agli anni 2020 e 2021 e in via obbligatoria a partire dall'anno d'imposta 2022) le informazioni riguardanti le spese scolastiche detraibili e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti pagatori ([DM 10 agosto 2020](#)).

Le comunicazioni contengono i dati relativi alle spese e ai rimborsi riguardanti:

- a) **tasse scolastiche**;
- b) **contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali** deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica;
- c) erogazioni liberali a favore degli istituti **scolastici** non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica nonché all'ampliamento dell'offerta formativa, effettuate tramite versamento bancario/postale o tramite gli altri sistemi di pagamento.

La trasmissione telematica all'AE dei dati delle spese scolastiche e dei relativi rimborsi deve essere effettuata **entro il termine del 16 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Le comunicazioni devono contenere **esclusivamente** i dati relativi alle spese sostenute e alle erogazioni effettuate con le **modalità tracciabili** ([art. 1 c. 679 L. 160/2019](#)).

Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento. In particolare:

- a) **invio ordinario**: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati di ogni comunicazione successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli già comunicati;
- b) **invio sostitutivo**: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico;
- c) **annullamento**: è la comunicazione con cui si richiede l'annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita dal sistema telematico. L'annullamento di una comunicazione sostitutiva determina la cancellazione di tutti i dati contenuti in quest'ultima, senza ripristinare quelli della comunicazione sostituita.

[DM 10 agosto 2020](#)

[art. 1 c. 679 L. 160/2019](#)

[Prov. AE 9 febbraio-2021-n.-39069](#)

Strumenti odontoiatrici e aliquota IVA agevolata

Tra i beni necessari per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, alle cui cessioni si applica l'esenzione IVA se risalenti al 2020 o l'**aliquota IVA al 5% se effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021**, rientrano:

- aspiratori ad uso odontoiatrico;
- tomografo computerizzato ad uso odontoiatrico.

L'elenco dei beni interessati è disponibile nella [tabella A parte II-bis n. 1 ter DPR 633/72](#) (in virtù della disciplina di cui all'[art. 124 DL 34/2020](#)).

I chiarimenti seguono le indicazioni per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid-19 dell'attività odontoiatrica, rilasciate dal tavolo tecnico di odontoiatria e validate dal Comitato tecnico scientifico, in cui si raccomanda l'utilizzo dei due strumenti.

[tabella A parte II-bis n. 1 ter DPR 633/72](#)

[art. 124 DL 34/2020](#)

[Princ. dir. AE 9 febbraio 2021 n. 2](#)

[Princ. dir. AE 9 febbraio 2021 n. 3](#)

Imprese facenti parte di Gruppi industriali: come provare il requisito dell'esclusività dell'attività svolta?

Tutte le imprese facenti parte di un **Gruppo industriale** possono ottenere l'**inquadramento unico** nel settore Industria ai fini previdenziali quando presentano determinati requisiti, così come individuati dall'INPS (Circ. INPS 9 dicembre 1994 n. 321):

1. essere società controllate, nel senso che la totalità o la maggioranza del pacchetto azionario e delle quote sociali deve essere in possesso della capogruppo ovvero di imprese del gruppo;
2. prestare la propria attività in via esclusiva nei confronti e in favore delle altre imprese del gruppo;
3. distribuire e/o commercializzare esclusivamente beni prodotti dalle imprese del gruppo, curando, se del caso, l'assistenza tecnica e la manutenzione;
4. applicare nei confronti del personale dipendente, ove non diversamente disciplinato per categorie particolari di lavoratori, lo stesso contratto collettivo di lavoro delle altre imprese del gruppo e della capogruppo;
5. praticare, ove ne esistano le condizioni, la mobilità del personale da o verso la capogruppo o le altre imprese del gruppo;
6. conservare, all'eventuale personale in mobilità, anzianità e trattamento economico-giuridico già conseguiti nella società di provenienza.

Per procedere all'inquadramento unico nel settore Industria, le aziende appartenenti ad un Gruppo industriale devono essere **strettamente interconnesse** tra loro a livello organizzativo e funzionale ed essere parte di un **unico processo produttivo**.

A seguito dell'evoluzione delle dinamiche di mercato e dei cambiamenti della realtà economica e lavorativa del Paese, l'INPS, integrando le precedenti indicazioni, precisa in particolare come attestare il requisito dell'esclusività dell'attività prestata a favore delle altre aziende del Gruppo ([Circ. INPS 9 febbraio 2021 n. 19](#)): è dunque sufficiente una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal legale rappresentante dell'azienda interessata che ne certifichi l'esistenza.

L'esclusività dell'attività dovrà comunque permanere nel tempo e sarà oggetto di monitoraggio da parte delle Strutture territoriali INPS.

I requisiti indicati non si applicano ai gruppi di imprese derivanti dall'acquisto di pacchetti azionari.

[Circ. INPS 9 febbraio-2021 n. 19](#)

E-fatture: verifica e modifica dei dati sull'imposta di bollo

Il nuovo documento di prassi definisce le modalità tecniche per l'effettuazione delle **integrazioni** da parte dell'AE delle fatture elettroniche inviate **a partire dal 1° gennaio 2021** tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto **l'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il Provvedimento definisce an-

che le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'AE, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

L'AE, con procedure automatizzate, **integra** le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che **non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, ma per le quali l'imposta risulta dovuta e, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta, comunica al cedente/prestatore l'ammontare dell'imposta e della sanzione amministrativa dovuta, nonché degli interessi ([art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019](#)).

A ogni soggetto titolare di partita IVA obbligato all'emissione di fattura elettronica, all'interno dell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi vengono forniti due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi delle fatture elettroniche inviate tramite SdI:

- riportanti l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- non riportanti l'assolvimento dell'imposta di bollo ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

La messa a disposizione dei dati è eseguita mediante **servizi web** esposti nell'area riservata del contribuente. Ulteriori modalità di diffusione, tramite canali di cooperazione informatica, potranno essere approvati con successivi Provvedimenti. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nei citati elenchi e delle eventuali modifiche apportate dai contribuenti è calcolato e messo a disposizione l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo, che può essere versato utilizzando l'apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web dedicato oppure in modalità telematica tramite Mod. F24.

[art. 12-novies DL 34/2019 conv. in L. 58/2019](#)
[Prov. AE 4 febbraio 2021 n. 34958](#)

Non residenti: torna la riduzione dell'IMU sulla casa in Italia

Il MEF ha chiarito che per fruire della **riduzione al 50% dell'IMU** non è richiesta l'iscrizione all'AIRE del **pensionato non residente** e che in caso di due immobili separati, utilizzati dallo stesso nucleo familiare come fossero un'unica abitazione, l'esenzione spetta per uno solo.

In occasione della manifestazione Telefisco 2021, il Dipartimenti Finanze del MISE ha fornito due chiarimenti utili in materia di IMU.

Un primo chiarimento riguarda l'agevolazione che prevede la riduzione al 50% dell'imposta dovuta dai soggetti non residenti in Italia, a condizione che questi siano **titolari di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia**.

Sul punto, il MEF chiarisce che non è richiesta l'iscrizione all'AIRE del soggetto non residente, ma che è sufficiente che lo stesso sia residente in uno Stato diverso dall'Italia.

Il dubbio era sorto dalla precedente agevolazione riconosciuta ai soggetti non residenti titolari di pensioni.

Infatti, l'[art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011](#) (per effetto delle modifiche apportate dall'[art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014](#)) prevedeva che, a partire dal 2015, fosse considerata **direttamente adibita ad abitazione principale** una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti

all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

La precedente agevolazione era, quindi, riservata ai cittadini non residenti ma iscritti all'AIRE.

Questa norma è stata abrogata dal [c. 780 Legge 160/2019](#) che ha riscritto la disciplina IMU; il [c. 741](#) della stessa legge, nel definire cosa di intenda per abitazione principale e quali sono le unità immobiliari che possono comunque essere considerate tali, non ha previsto una analoga agevolazione a quella che era contenuta nel precedente [art. 13 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011](#).

A prevedere questa agevolazione, ci ha pensato la [legge di Bilancio 2021](#).

La formulazione della norma risulta però diversa da quella precedente, con la conseguenza che **l'iscrizione all'AIRE**, prima necessaria, oggi **non è più richiesta**.

Ad esempio, come afferma il MEF nella sua risposta, un cittadino tedesco non residente in Italia che possiede un immobile in Italia e che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione in Italia ha diritto a fruire della riduzione IMU, a nulla rilevando la circostanza che non sia iscritto all'AIRE (né potrebbe esserlo considerato che possono iscriversi all'AIRE solo i cittadini italiani).

Anche il secondo chiarimento riguarda l'abitazione principale, in questo caso del nucleo familiare.

Il MEF sostiene che **due immobili separati**, con rendite catastali distinte, seppur attigui e abitati dallo stesso nucleo familiare **non possono fruire dei benefici previsti per l'abitazione principale**. In sostanza, è il caso di due immobili che sono utilizzati come fossero un'unica abitazione.

L'agevolazione viene riconosciuta come non spettante in quanto il [c. 741 L. 160/2019](#) prevede l'esenzione da IMU per l'abitazione principale definendo tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente.

In questa ipotesi, la decadenza dal beneficio riguarda un solo immobile (non entrambi) e, in caso di accertamento, sarà onere del proprietario dimostrare in quale dei due immobili il possessore e il nucleo familiare dimorano abitualmente.

Il MEF fornisce però una importante precisazione richiamando la [Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7](#), con la quale aveva previsto l'unione di fatto ai fini fiscali. Di norma, la fusione di due unità immobiliari è possibile quando, per ciascuna di esse, sia riscontrata **l'autonomia funzionale e reddituale**, cioè appartengano allo stesso soggetto.

Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.

Il MEF quindi conferma che in caso di fusione fiscale, il regime di esenzione si applica per entrambe le unità immobiliari; in caso contrario, l'agevolazione spetta per una sola delle due.

[art. 13 c. 2 DL 201/2011 conv. in L. 214/2011](#)

[art. 9-bis DL 47/2014 conv. in L. 80/2014](#)

[c. 780 Legge 160/2019](#)

[Legge di Bilancio 2021](#)

[Circ. AE 13 giugno 2016 n. 27/E, paragrafo 1.7](#)

[Art. 1 c. 148 L. 178/2020](#)

Ausiliari del giudice: decade il divieto di attività difensiva

I commercialisti che svolgono **l'attività di difesa dinanzi alle Commissioni tributarie**, in possesso degli altri requisiti previsti, possono ora richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale dei **Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei commissari ad acta** (ausiliari della Giustizia Tributaria) tenuto presso il C.P.G.T. L'elenco costituisce una sezione dell'albo dei CTU tenuto presso l'Ufficio di Giustizia Ordinaria. La

novità è una diretta conseguenza dell'eliminazione, dai requisiti necessari per l'iscrizione nel nuovo elenco speciale, del divieto di esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria. Il nuovo modulo della domanda di iscrizione è scaricabile dal sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il nuovo termine di trasmissione della domanda all'Ordine territoriale di appartenenza è fissato **al 28 febbraio 2021**. L'Ordine, una volta scaduto il termine per la presentazione iniziale delle domande, previa conferma dei dati contenuti in ciascuna domanda e relativo visto di nulla osta, le invierà al C.P.G.T. a mezzo PEC.

[Informativa CNDCEC 2 febbraio-2021-n.-11](#)

Sospensione quote di ammortamento: chiarimenti AE

L'AE ha confermato che il recupero fiscale mediante variazione in aumento **della quota di ammortamento non imputata a conto economico nel 2020** avverrà in coda al processo di ammortamento.

Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali è consentito di **sospendere** le quote di ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020, **mantenendo dunque il loro valore di iscrizione** così come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ([art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)).

In tal caso, la quota di ammortamento non imputata nel suddetto bilancio lo sarà nel conto economico relativo al 2021, consentendo lo **slittamento** delle successive quote di ammortamento.

Rimane ferma la deduzione delle quote di ammortamento non imputate a conto economico, nei limiti previsti dalle norme del [TUIR - artt. 102, 102 bis e 103 DPR 917/86](#).

Dal punto di vista fiscale, dunque, la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non va ad influire sulla deducibilità della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall'imputazione a conto economico.

[art. 60 c. 7 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020](#)

[TUIR - art. 102](#)

[102 bis e 103 DPR 917/86](#)

IVA agevolata auto disabili e presentazione certificazione

Ai fini delle agevolazioni IVA - con fruizione **dell'aliquota del 4%** - previste per le cessioni di automobili a **soggetti portatori di handicap grave**, le certificazioni di invalidità devono essere **esibite al venditore all'atto dell'acquisto** del veicolo. Tuttavia, il contribuente può assolvere al proprio onere probatorio in un momento successivo all'acquisto, mediante l'esibizione della documentazione attestante il possesso, al momento dell'acquisto dell'autovettura, dei requisiti richiesti dalla legge per poter fruire dell'aliquota IVA ridotta ([art. 30 c. 7 L. 388/2000](#)). In tale ipotesi il venditore ha la facoltà di **emettere una nota di variazione in diminuzione entro un anno** dall'effettuazione dell'operazione imponibile.

Nella fattispecie in esame, l'emissione della nota di credito risulta preclusa alla società venditrice poiché è trascorso oltre un anno rispetto al momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione veicolo. La società venditrice ha però la facoltà di richiedere il rimborso entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto per la restituzione ([art. 30 ter DPR 633/72](#)).

[art. 30 c. 7 L. 388/2000](#)

[art. 30 ter DPR 633/72](#)

[Risp. AE 1° febbraio 2021 n. 69](#)

Tax credit vacanze: restituzione per indebita fruizione

L'AE ha fornito una Risposta in tema di indebita fruizione del **Tax credit vacanze** ([art. 176 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)). Qualora l'80% del credito d'imposta (sconto diretto presso la struttura) sia stato indebitamente fruito, lo stesso può **essere restituito - senza sanzioni e interessi** - in sede di presentazione della dichiarazione (Mod. 730 o Redditi PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto. Nel prospetto di liquidazione dell'imposta, infatti, l'importo non spettante, totalmente o parzialmente, andrà ad incrementare il debito IRPEF dovuto per il periodo d'imposta 2020 o a ridurre il credito IRPEF maturato per il medesimo periodo d'imposta.

Lo sconto diretto al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura ricettiva prescelta, pari dell'80% dell'importo complessivo del tax credit vacanze, ha, al pari del restante 20%, natura di detrazione d'imposta, sebbene la fruizione dello stesso sia anticipata rispetto al momento di presentazione della dichiarazione. Questo si evince, peraltro, anche dalle istruzioni al Mod. 730/2021, laddove è prevista l'esposizione dell'agevolazione in esame nella sezione VI ("Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta") del quadro E ("Oneri e spese"), in cui vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2020 che danno diritto a una detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito. In particolare, nel rigo E83 ("Altre detrazioni"), deve essere indicato, con **il codice "4"**, **"l'importo del credito d'imposta Vacanze non spettante, totalmente o parzialmente, e che è stato fruito, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno"**.

[art. 176 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)

[Risp. AE 1° febbraio 2021 n. 66](#)

Brexit: resta valida l'identificazione diretta ai fini IVA

I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono utilizzare **l'identificazione diretta** per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, in alternativa alla **nomina di un rappresentante fiscale** ([art. 17 c. 3 DPR 633/72](#)). Gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale IVA o di un identificativo IVA, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne senza necessità di richiedere una nuova posizione IVA in quanto soggetti extra-UE.

Il recente chiarimento è stato emesso dall'amministrazione finanziaria sulla base dell'Accordo tra Regno Unito e Unione europea, stipulato in data 24 dicembre 2020 e finalizzato a regolare il futuro delle relazioni tra i due sistemi economici del dopo Brexit. L'Accordo è entrato in vigore in via provvisoria il 1° gennaio 2021 e contiene un Protocollo sulla cooperazione amministrativa e la **lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto** e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Il Protocollo, in base all'esame delle disposizioni in esso contenute, può considerarsi sostanzialmente analogo agli strumenti di cooperazione amministrativa vigenti nella UE. Tale circostanza consente di continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni che consentono, al ricorrere di precisi requisiti, l'identificazione diretta ([art. 35 ter DPR 633/72](#), [Ris. AE 28 luglio 2020 n. 44/E](#)).

[art. 17 c. 3 DPR 633/72](#)

[art. 35 ter DPR 633/72](#)

[Ris. AE 28 luglio 2020 n. 44/E](#)

[Ris. AE 1° febbraio 2021 n. 7/E](#)

Superbonus: comunicazione delle opzioni al 31 marzo

Slitta dal 16 al **31 marzo** il termine entro cui trasmettere all'AE la comunicazione **delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110%**, relative alle spese sostenute nel 2020 ([art. 121 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020](#)). Le opzioni, alternative tra loro, consistono in:

- un contributo anticipato sotto forma di **sconto** dai fornitori che hanno realizzato gli interventi;
- la **cessione a soggetti terzi del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

Il termine è stato prorogato dall'AE a fronte delle richieste di operatori, consulenti e relative associazioni di categoria che, stante il rilascio della procedura telematica di invio, avvenuto lo scorso 15 ottobre, hanno richiesto maggior tempo per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, accumulate nel tempo.

[art. 121 DL 34/2020 conv. in L 77/2020](#)
[Prov. AE 22 febbraio 2021 n. 51374](#)

Covid-19: vietati gli spostamenti tra regioni fino al 27 marzo

Il nuovo [Decreto](#) relativo alle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, prevede il permanere del divieto di spostamento tra regioni o province autonome **fino al 27 marzo 2021**. Sono fatti salvi gli spostamenti per:

- comprovate esigenze lavorative;
- situazioni di necessità;
- motivi di salute;
- fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Sono, inoltre, **vietate le visite a parenti e amici** all'interno della zona rossa, che rimangono invece consentite, nei limiti previsti, all'intero delle zone arancioni e gialle.

Confermata, quindi anche la suddivisione del territorio in zone, a seconda delle fasce di rischio ([art. 1 c. 16 septies DL 33/2020 conv. in L 74/2020](#)):

- **bianca**: regioni con incidenza settimanale di contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per 3 settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso ([art. 1 c. 16 septies DL 33/2020 conv. in L 74/2020](#));
- **arancione**: regioni con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto ([art. 1, c. 16 quater e 16 quinquies, DL 33/2020 conv. in L 74/2020](#));
- **rossa**: regioni con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato ([art. 1, c. 16 quater, DL 33/2020 conv. in L 74/2020](#));
- **gialla**: regioni con parametri differenti da quelli indicati per le altre zone.

[DL 15 2020 GU 23 febbraio 2021 n. 45](#)
[art. 1 c. 16 septies DL 33/2020 conv. in L 74/2020](#)

Buoni pasto in smart working: regime fiscale

In assenza di disposizioni che limitano l'erogazione, da parte del datore di lavoro, dei **buoni pasto in favore dei propri dipendenti**, per le prestazioni sostitutive del servizio di mensa trova applicazione il regime di parziale imponibilità, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento ([art. 51 c.2 lett. c TUIR](#)).

Nel caso prospettato, i buoni pasto riconosciuti ai lavoratori che **svolgono l'attività in smart working** non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto ad operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF sul valore dei buoni pasto fino a € 4 (se cartacei) oppure fino a € 8 (se elettronici). L'intervento dell'AE si allinea a quanto già espresso dalla Direzione Regionale del Lazio (AE Dir. Lazio Interpello n. 956-2631 2020).

[Risp. AE 22 febbraio 2021 n. 123](#)
[art. 51 c.2 lett. c TUIR](#)

Superbonus: demolizione e ricostruzione di unità collabenti

È possibile fruire del **Superbonus** anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella **categoria catastale F/2 ("unità collabenti")** a condizione che al termine dei lavori l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). A fini dell'individuazione dei limiti di spesa, nel caso in cui gli interventi comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un'unica unità abitativa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Il caso di specie

L'istante intende realizzare un intervento di demolizione e ricostruzione, con stessa forma e dimensione, di un fabbricato pericolante, composto da due unità immobiliari c.d. "collabenti", con frazionamento in sei unità immobiliari. È inoltre sua intenzione realizzare interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull'edificio (composto dalle due unità collabenti) nonché realizzare gli impianti (reflui, adduzione e riscaldamento) a servizio sia del fabbricato da demolire e ricostruire, sia di un'altra unità immobiliare autonoma, attigua e già esistente (cd. "casottino", censita come unità immobiliare C/3, priva di impianto di riscaldamento).

Le indicazioni dell'AE

Il contribuente può fruire della detrazione Superbonus in relazione agli interventi di **riduzione del rischio sismico** che prevedono la demolizione e ricostruzione del fabbricato classificato nella categoria catastale F/2 (due unità collabenti) sempreché gli interventi siano inquadrabili nella categoria della **"ristrutturazione edilizia"** ([art. 3 c. 1 lett. d\) DPR 380/2001](#)). La **spesa massima ammissibile è di 96.000 €** moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, così come indicati dall'Istante all'inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Rientrano nel richiamato limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l'intervento nel suo complesso.

L'istante potrà beneficiare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per **interventi antisismici dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022**, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi oppure, nell'ipotesi che alla data del 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 60% dell'intervento complessivo, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Poiché il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da due unità collabenti, prive di impianto di riscaldamento (così come dichiarato dallo stesso Istante), le spese per gli interventi di efficientamento energetico non possono invece essere ammesse al Superbonus.

[Risp. AE 22 febbraio 2021 n. 121](#)
[art. 3 c. 1 lett. d\) DPR 380/2001](#)

Università non statali: importi massimi detraibili

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto MIUR](#) recante l'individuazione degli **importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali** ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2020.

La spesa detraibile relativa all'iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali, per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo, è individuata negli importi massimi indicati come segue:

- **corso di istruzione medica:** euro 3700 (Nord), 2900 (Centro), 1800 (Sud e Isole);
- **corso di istruzione sanitaria:** euro 2600 (Nord), 2200 (Centro), 1600 (Sud e Isole);
- **corso di istruzione scientifico-tecnologica:** euro 3500 (Nord), 2400 (Centro), 1600 (Sud e Isole);
- **corso di istruzione umanistico-sociale:** euro 2800 (Nord), 2300 (Centro), 1500 (Sud e Isole).

La spesa detraibile riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, nell'importo massimo, è la seguente: euro 3700 (Nord), 2900 (Centro), 1800 (Sud).

[DM 30 dicembre 2020](#)

Esonero contributivo alternativo alla CIG: istruzioni INPS

La [Legge di Bilancio 2021](#) ha previsto per le aziende che **non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale** un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili **entro il 31 marzo 2021**, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile ([art. 1, c. 306-308, L 178/2020](#)). Ai fini del riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi **di maggio e/o giugno 2020**.

Le due misure (nuovi trattamenti di integrazione salariale ed esonero contributivo) si pongono tra di loro in **regime di alternatività**, quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva. Pertanto, l'accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale comporta l'impossibilità, nella medesima unità produttiva, di accedere all'esonero contributivo disciplinato dalla stessa [Legge di Bilancio 2021](#).

Al contrario, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva qui esaminata, per ammortizzatori sociali ordinari, diversi dalle causali COVID-19.

Datori di lavoro che possono accedere all'esonero

I nuovi chiarimenti precisano che:

- può accedere all'esonero il **datore di lavoro**, identificato sulla base della matricola INPS, **che abbia fruito, anche parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020**, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero siano i medesimi lavoratori in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020;
- ai fini della verifica del rispetto del presupposto legittimante il riconoscimento dell'esonero, è necessario fare riferimento alle **singole matricole INPS** attribuite ai datori di lavoro in ragione del diverso inquadramento previdenziale;
- nelle ipotesi di **cessione di ramo di azienda**, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento in capo al cessionario della possibilità di fruire dello stesso. Il datore di lavoro cedente potrà fruire dell'esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione;

- **in caso di fusione** (sia per unione che per incorporazione), l'esonero, in virtù del fatto che l'azienda che ha fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di maggio e/o giugno 2020 attua, con tale operazione, un percorso di unione, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

Alternatività tra l'esonero contributivo e le integrazioni salariali e lo stesso esonero previsto dal [Decreto Ristori](#)

In ordine all'alternatività dell'esonero è stato chiarito che:

la scelta tra l'esonero in trattazione e i nuovi strumenti di integrazione salariale dovrà essere operata **per singola unità produttiva**. Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell'esonero e per altre unità produttive dei nuovi trattamenti di integrazione salariale;

i benefici sono riconosciuti al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero previsto dal [Decreto Ristori](#) ([art. 12 DL 137/2020 conv. in L 176/2020](#)) e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla [Legge di Bilancio 2021](#).

Misura e importo dell'esonero

L'effettivo ammontare dell'esonero è pari **al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta** (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, tenendo presente che:

- ai fini della determinazione delle ore di integrazione salariale fruita nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, utili ai fini della definizione dell'ammontare dell'esonero, vi rientrano sia quelle fruita mediante conguaglio che quelle fruita mediante pagamento diretto. Al riguardo, si precisa che la retribuzione persa nei mesi di maggio e/o giugno 2020 - da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero - deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruita nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità;
- nell'ipotesi in cui l'azienda interessata all'esonero abbia alle proprie dipendenze **apprendisti** si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori;
- l'ammontare dell'esonero **prescinde dal numero dei lavoratori** per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l'individuazione del credito aziendale;
- laddove la fruizione dell'esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta;
- l'importo dell'esonero può essere fruito, **fino al 31 marzo 2021**, per un **periodo massimo di 8 settimane** e deve essere riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, nelle ipotesi in cui il calcolo della contribuzione non versata per le ore di integrazione salariale possa determinare un credito potenzialmente fruibile per un periodo superiore a 8 settimane, resta fermo il limite temporale massimo di 8 settimane. Resta la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell'esonero per periodi inferiori alle 8 settimane.

Contribuzioni escluse dell'esonero

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all'INAIL;
- il contributo, ove dovuto, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" ([art. 1, c. 755, L 296/2006](#));

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali ([artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 148/2015](#));
- il contributo pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua ([art. 25, c. 4, L. 845/78](#));
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Condizioni di spettanza dell'esonero

L'esonero, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale**, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- **assenza di violazioni** delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- **rispetto degli accordi e contratti collettivi** nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il datore di lavoro deve attenersi al **divieto di licenziamento**, per tutto il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell'esonero e quindi fino al 31 marzo 2021. I divieti di licenziamento operano, pertanto, non solo durante il periodo di fruizione dell'esonero, ma in ogni caso fino al 31 marzo 2021.

Compatibilità con gli aiuti di Stato

L'efficacia delle disposizioni sull'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Coordinamento con altre misure

L'esonero è **cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. A titolo di esempio **non è cumulabile con:**

1. l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile;
2. l'incentivo "Io lavoro".

Laddove l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato. La cumulabilità trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all'assunzione di disabili, o incentivo all'assunzione di beneficiari di NASPI).

Se le previsioni normative prevedono un abbattimento totale della contribuzione datoriale - come nel caso dell'esonero per l'assunzione di donne - l'esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all'assunzione, può trovare applicazione per le medesime lavoratrici solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (si ricorda, al riguardo, che l'agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di € 6.000 annui).

Con riferimento alle agevolazioni astrattamente applicabili che siano state introdotte contemporaneamente nell'ordinamento (a titolo esemplificativo, la c.d. Decontribuzione Sud così come da ultimo disciplinata dalla [Legge di Bilancio 2021](#)), l'applicazione dell'esonero contributivo per i datori di lavoro che rinuncino ai trattamenti di integrazione salariale, in virtù dell'entità dello stesso, preclude l'applicazione della c.d. Decontribuzione Sud per tutto il periodo di fruizione della misura. Resta fermo che, al termine della fruizione del suddetto esonero, il datore di lavoro interessato, che

sia in possesso dei requisiti legittimanti, potrà accedere, per il periodo di spettanza, alla Decontribuzione Sud.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero previsto dal [Decreto Ristori](#), possono rinunciare alle frazioni di esonero non ancora godute e contestualmente presentare domanda per accedere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

[Legge di Bilancio 2021](#)

[art. 1 c. 306-308 L 178/2020](#)

[Decreto Ristori](#)

[art. 12 DL 137/2020 conv. in L 176/2020](#)

[art. 1 c. 755 L 296/2006](#)

[artt. 26, 27, 28 e 29 D.Lgs. 148/2015](#)

[art. 25 c. 4 L 845/78](#)

[Circ. INPS 19 febbraio 2021 n. 30](#)

ISA: agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali

È stato pubblicato in GU il [Decreto](#) con il quale si approvano **87 indici sintetici di affidabilità fiscale** relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali (con annessa approvazione delle territorialità specifiche).

Si precisa che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA in vigore per lo stesso periodo di imposta non si applicano nei confronti di:

- soggetti che hanno dichiarato **ricavi** di cui all'[art. 85 c. 1 TUIR \(esclusi quelli di cui alle lett. c\), d\) ed e\)](#), o compensi di cui all'[art. 54 c. 1 TUIR](#) di un **ammontare superiore a 5.164.569 euro**;
- soggetti che si avvalgono del **regime forfetario agevolato**, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, i lavoratori in mobilità, oltre ai soggetti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- soggetti che esercitano **due o più attività di impresa** che non rientrano nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

[DM 2 febbraio 2021](#)

[art. 85 c. 1 TUIR \(esclusi quelli di cui alle lett. c\), d\) ed e\)](#)

[art. 54 c. 1 TUIR](#)

Indennità previste dal Decreto Ristori: istruzioni per il riesame delle domande

L'INPS ha fornito un chiarimento in tema di gestione delle istruttorie relative agli eventuali **riesami delle domande di indennità COVID-19** previste dal c.d. [Decreto Ristori \(artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L 176/2020\)](#).

Il Decreto prevedeva, rispettivamente, la concessione di un'indennità onnicomprensiva-bis e un'indennità onnicomprensiva-ter, pari a € 1.000 ciascuna, in favore delle seguenti categorie:

- lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Il termine, **non perentorio**, per la presentazione dell'istanza di riesame è quello di **20 giorni dalla pubblicazione del messaggio INPS, ovvero l'11 marzo 2021**. Entro tale termine l'interessato deve presentare la documentazione utile al riesame.

Per l'indennità in favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo ([art. 15 DL 137/2020 conv. in L 176/2020](#)), l'assicurato può proporre un'istanza di riesame, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, il requisito dell'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 30 ottobre 2020 anziché al 29 ottobre 2020.

Inoltre, si precisa che, per l'erogazione dell'indennità in favore dei **lavoratori dello spettacolo**, non è prevista alcuna verifica in merito alla titolarità di un rapporto di lavoro, indipendentemente dalla sua natura.

Per l'indennità in favore dei **lavoratori stagionali del turismo**, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite a domicilio ([art. 15-bis DL 137/2020 conv. in L 176/2020](#)), l'assicurato può proporre un'istanza di riesame, che permetta all'Istituto di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

Con particolare riferimento alla verifica della titolarità di rapporto di lavoro dipendente per i lavoratori stagionali, somministrati e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, e per i lavoratori dello spettacolo, nonché alla verifica della titolarità di contratto autonomo occasionale in essere per i lavoratori autonomi occasionali, a causa della formulazione della norma, l'INPS ricorda che il requisito **dell'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro deve essere verificato al 1° dicembre 2020 anziché al 30 novembre 2020**.

[Decreto Ristori](#)

[artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 conv. in L 176/2020](#)

[Mess. INPS 19 febbraio 2021 n. 734](#)

[Mess. INPS 19 febbraio 2021 n. 734 Allegato n. 1](#)

Registro Imprese: solo alla parte interessata spetta richiedere l'iscrizione

Con la [Nota MiSE 19 febbraio 2021 n. 46907](#), il Ministero fornisce chiarimenti in merito alla **funzione pubblicitaria del Registro delle Imprese**, affrontando per la prima volta la nuova disciplina introdotta dall'[art. 40 del DL 76/2020 conv. in L 120/2020](#) e la funzione della vigilanza ministeriale rispetto a quella del giudice del registro.

Come risulta dalle disposizioni, alle Camere di commercio spetta il compito di **garantire l'attualità delle informazioni contenute nel Registro delle imprese** ed, a questo scopo, il legislatore ha anche previsto, fra le competenze degli Enti e del Giudice del registro, l'attuazione di procedure di iscrizione d'ufficio. Con il [DL 76/2020](#), tali procedure sono state sottoposte ad un importante intervento di

semplificazione che ha affidato il ruolo, già attribuito al Giudice del registro, al Conservatore con l'intento di ridurre i tempi di conclusione delle procedure d'ufficio e, conseguentemente, restringere i tempi necessari per l'aggiornamento del Registro delle imprese. Al Giudice del registro resta riservato il riesame della procedura in caso di impugnazione del provvedimento del Conservatore.

La **titolarità di richiedere le iscrizioni nel Registro** delle imprese, al di fuori dei casi di iscrizioni d'ufficio previste specificatamente da norme ad hoc, è **esclusivamente riservata alla parte interessata**.

Con riguardo all'obbligo di **iscrizione di un indirizzo pec**, vigono le disposizioni che prevedono, in caso di inadempimento, oltre all'irrogazione di **una sanzione pecuniaria**, anche **l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale**.

La competenza in materia di vigilanza sul Registro delle imprese affidata al Mise consiste nella **verifica del livello e della qualità della funzione pubblicitaria affidata alle Camere di commercio**. Tale potere si esplica attraverso atti di indirizzo ed anche ispezioni aventi ad oggetto le modalità di attuazione delle procedure previste dalla normativa di settore. Resta esclusa la possibilità di **entrare nel merito** dei provvedimenti adottati dalle Camere che possono essere impugnati dinanzi all'autorità giudiziaria da parte di chi si ritiene lesa nelle sue legittime posizioni giuridiche.

[Nota Mise 19 febbraio 2021 n. 46907](#)

[art. 40 del DL 76/2020 conv. in L 120/2020](#)

[DL 76/2020](#)

Contratto di concessione cessato e bonus locazione

È possibile fruire del **bonus locazione** anche in **assenza** di un **contratto di concessione vigente** ([art. 28 DL 34/2020 conv. in L 77/2020](#)). Questo il chiarimento fornito dall'AE in materia di credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, rispondendo all'interpello di una società che esercitava la propria attività in alcuni locali di proprietà comunale, sulla base di una concessione registrata che non era stata rinnovata, pur perdurando l'occupazione dei locali in cui si svolgeva l'attività commerciale.

In merito alla possibilità di beneficiare del credito di imposta a seguito del pagamento dell'indennità provvisoria in assenza della concessione da parte del Comune l'AE ha precisato che, tenuto conto della ratio legis, il rapporto tra le parti in causa da cui scaturisce l'obbligo di pagamento dell'indennità in questione può essere assimilato ai contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili (cfr. [Risp. AE 11 gennaio 2021 n. 34](#)).

La società istante può fruire del credito d'imposta con riferimento alla **quota di indennità imputabile ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020**, e corrisposta, **in assenza di un contratto di concessione vigente per l'occupazione** sine titolo di un immobile ad uso non abitativo a seguito della cessazione della concessione, indipendentemente dalla qualificazione che tali somme assumono ai fini delle imposte dirette.

[art. 28 DL 34/2020 conv. in L 77/2020](#)

[Risp. AE 11 gennaio 2021 n. 34](#)

[Risp. AE 18 febbraio 2021 n. 120](#)

ADEMPIMENTI

Al 1 marzo 2021 la presentazione all'INAIL della dichiarazione dei salari

È in scadenza il 16 febbraio 2021 il pagamento, se dovuto, del premio INAIL determinato in autoliquidazione, procedimento che consente di determinare e versare direttamente il premio infortuni e malattie professionali, nonché il premio speciale artigiani.

In particolare, attraverso il meccanismo dell'autoliquidazione, i datori di lavoro provvedono:

- al calcolo del **premio anticipato** per l'anno in corso (rata),
- al **conguaglio** per l'anno precedente (regolazione),

sulla base delle **retribuzioni effettive** dell'anno precedente.

Il premio da pagare sarà dunque determinato dalla **somma algebrica** della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive. Gli elementi fondamentali attraverso i quali determinare il premio da versare sono messi a disposizione dall'INAIL tramite pubblicazione sul proprio sito nella sezione "Fascicolo aziende".

L'azienda ha facoltà di decidere se effettuare il versamento in **unica soluzione** (in tal caso nel modello F24, da utilizzare per il versamento del premio di autoliquidazione, va indicato il relativo numero di riferimento: 902021) oppure se usufruire della rateizzazione in **quattro rate trimestrali** ognuna pari al 25% del premio annuale.

In tal caso dovrà darne comunicazione all'INAIL, direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In caso di rateizzazione, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2021 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto, mentre per le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, sono previste le seguenti scadenze:

- **2° rata**: 17 maggio 2021;
- **3° rata**: 20 agosto 2021;
- **4° rata**: 16 novembre 2021.

Le rate saranno maggiorate degli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente che, per il 2021, è pari allo 0,59%. I coefficienti per l'anno 2021 sono pertanto:

- per il 17 maggio 2021 - 0,00143863;
- per il 20 agosto 2021 - 0,00292575;
- per il 16 novembre 2021 - 0,00441288.

Il mancato o tardato pagamento di una o più rate non comporta decadenze o revoche ma sicuramente l'**applicazione delle sanzioni civili** dalla scadenza della rata alla data di pagamento.

Nota bene: l'INAIL può iscrivere a ruolo le singole rate.

Il datore di lavoro che preveda di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, in riferimento al periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, può calcolare la rata premio sul **minore importo presunto** ma deve comunque comunicarlo all'Istituto assicuratore, con adeguata motivazione.

Dichiarazione dei salari

Successivamente al pagamento della prima o unica rata, precisamente entro il **1° marzo 2021** (visto che il 28 febbraio cade di domenica), il datore di lavoro deve **inviare telematicamente la dichiarazione delle retribuzioni** effettivamente erogate nell'anno precedente.

Nota bene: il datore di lavoro deve comunicare il totale delle retribuzioni imponibili erogate ai dipendenti ed ai soggetti ad essi assimilati (soci e collaboratori non artigiani, parasubordinati ed altre figure residuali) adottando il criterio della **competenza**.

Sono esonerate dall'obbligo della dichiarazione delle retribuzioni **le aziende artigiane** che non hanno occupato dipendenti nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.

L'invio deve essere effettuato tramite il servizio "**Alpi on-line**" o tramite "**Invio telematico dichiarazione salari**". I servizi consentono di:

- a) presentare le dichiarazioni delle retribuzioni;
- b) comunicare la volontà di pagare o meno il premio in quattro rate;
- c) presentare la domanda di riduzione dei premi artigiani.

"Alpi on line" effettua anche il calcolo del premio.

Nel caso in cui la dichiarazione non fosse inviata nel termine di legge è prevista una sanzione amministrativa che va da 125,00 euro a 770,00 euro. Tale sanzione è dovuta anche nel caso di autoliquidazione a credito.

Web tax: il primo versamento al 16 marzo 2021

Appuntamento il **16 marzo** con il primo versamento **dell'imposta sui servizi digitali** (Web Tax), introdotta dalla [legge di bilancio 2019 \(art. 1, cc. 35-50, L 145/2018\)](#) e modificata dal [Bilancio 2020 \(art. 1, c. 678\)](#), da calcolarsi con **aliquota del 3 per cento** sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da soggetti esercenti attività d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ne ha definito le regole operative con il [Prov. AE 15 gennaio 2021 n. 13185](#).

Soggetti passivi

Sono "soggetti passivi dell'imposta" i soggetti esercenti attività d'impresa che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:

1. realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
2. percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato.

Ambito oggettivo

L'imposta si applica alla fornitura **dei servizi digitali**.

Nota bene: per "servizi digitali" s'intendono:

- i. veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- ii. messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- iii. trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Sono **esclusi** dall'ambito oggettivo dell'imposta i seguenti servizi:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire: i sistemi dei regolamenti interbancari, le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici, le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo, le sedi di negoziazione all'ingrosso;
- e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d);
- f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Sono infine escluse dall'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta anche le prestazioni di servizi accessori alle operazioni escluse appena indicate.

Calcolo della base imponibile

L'imposta si ottiene applicando **l'aliquota del 3 per cento ai ricavi imponibili**. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

I ricavi imponibili **sono assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette**.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti nel territorio dello Stato, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell'[art. 2359 c.c.](#) nel medesimo anno solare.

Come anticipato, ai fini della web tax, un ricavo è imponibile se **l'utente del servizio digitale è localizzato nel territorio nello Stato.**

In particolare:

- per i servizi digitali riguardanti la **veicolazione su un'interfaccia digitale** mirata agli utenti della medesima interfaccia, l'utente si considera localizzato nel territorio dello Stato se la pubblicità figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio dello Stato, nell'anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale;
- per i servizi digitali relativi alla **messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi, resi attraverso una interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente si considera localizzato nel territorio italiano quando ivi utilizza, nell'anno solare, un dispositivo per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo;
- per i servizi relativi alla **trasmissione di dati raccolti da utenti** e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale non rientranti tra quelli di cui al periodo precedente, l'utente si considera localizzato nel territorio italiano quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell'anno solare che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato.

L'agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che il **dispositivo** si considera localizzato nel territorio italiano **sulla base dell'indirizzo di protocollo internet (IP)** del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell'imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo.

Come versare l'imposta

I soggetti passivi dell'imposta sono tenuti al versamento dell'imposta **entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili.** Solo in sede di versamento per il primo anno, la scadenza è **prorogata al 16 marzo 2021.**

L'imposta è versata con le modalità di cui all'[art. 17 D.Lgs. 241/97](#). Si è ancora in attesa del provvedimento che stabilisca istituisca i codici tributo per il versamento dell'imposta e impartisca le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.

Per i soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia, il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l'anno di riferimento.

GUIDE OPERATIVE

ISA 2020: le nuove cause di esclusione

di Ada Ciaccia

Con il [provvedimento n. 27444/2021](#) l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2020, che recepiscono le cause di esclusione approvate dalla Commissione degli esperti in attuazione dell'[art. 148 comma 1 del decreto Rilancio \(DL 34/2020\)](#). In particolare la norma ha stabilito, in relazione ai periodi d'imposta **in corso al 31 dicembre 2020 e 2021**, l'adozione di particolari misure di elaborazione degli ISA, strumentali all'introduzione di **nuove cause di esclusione** e di specifici correttivi per far fronte delle conseguenze negative determinatesi per effetto delle misure restrittive introdotte per contenere l'emergenza sanitaria.

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2021 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA).

Gli ISA rappresentano uno **strumento di compliance** adottato nell'ordinamento fiscale italiano finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili e a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari attraverso cui, il contribuente può verificare, in fase dichiarativa, il **proprio grado di affidabilità fiscale** in base al posizionamento su una scala di **valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

- a) **esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
- c) esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) **anticipazione di almeno un anno**, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) **esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo** a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Soggetti obbligati

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Nota bene: per "attività prevalente" s'intende l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. L'individuazione dell'attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale.

Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività:

– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, applicherà i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;

– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applicherà sia per l'attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall'applicazione degli ISA:

- a) i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- b) i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- c) i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all'[articolo 85, comma 1](#), esclusi quelli di cui alle [lettere c\), d\) ed e\)](#), o compensi di cui all'[articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi](#), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) (di seguito [TUIR](#)), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA;
- d) i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;
- e) i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- f) i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- g) i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata;
- h) gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa;
- i) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
- l) le imprese sociali;
- m) le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- n) i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U;
- o) le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U;
- p) i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA.

In considerazione dell'emergenza COVID sono state inoltre introdotte, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, **nuove cause di esclusione** che interessano:

- i contribuenti che hanno subito una **diminuzione dei ricavi ovvero dei compensi** di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
- i contribuenti che hanno **aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019**;
- i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella tabella n. 2 allegata alle istruzioni tra cui ad esempio i settori della

ristorazione, del commercio al dettaglio, dei servizi alla persona, del settore sportivo, del settore dello spettacolo e ricreativo.

Tali casi di esclusione sono stati confermate con il [decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 febbraio 2021](#), contenente appunto, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020.

Attenzione: Analogamente alle imprese multiattività e agli appartenenti a un gruppo IVA, i soggetti che dichiareranno di trovarsi in una delle nuove condizioni di esclusione, **dovranno comunque allegare il modello ISA alla dichiarazione dei redditi.**

Aspetto sanzionatorio

Nei casi di omissione della presentazione del modello ISA o di comunicazione inesatta o incompleta dei dati contenuti in tale modello, l'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, invita il contribuente ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

Nella graduazione della misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista ([articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997](#)) terrà conto del comportamento del contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il credito d'imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative

di Ada Ciaccia

Con il [decreto 28 dicembre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico](#) ha definito le modalità di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis **all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.**

L'agevolazione fiscale è stata introdotta dal [decreto Rilancio](#), ed è pari **al 50% dell'investimento effettuato nelle startup innovative** (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) **e nelle PMI innovative** (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime "de minimis".

Sono detraibili sia gli investimenti effettuati direttamente nel capitale sociale delle imprese e delle startup innovative che quelli effettuati indirettamente, tramite organismi di investimento collettivi del risparmio.

Impresa beneficiaria

Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, deve effettuare l'investimento agevolato in una o più imprese beneficiarie.

Nota bene: per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento.

L'investimento agevolato può essere effettuato dall'investitore anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative.

Investimento agevolato

L'investimento massimo, rispetto al quale il soggetto investitore può accedere all'agevolazione fiscale, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta:

- l'importo di euro 100.000 se l'investimento viene effettuato in una o più startup innovative;
- l'importo di euro 300.000 se l'investimento viene effettuato in una o più PMI innovative. In tal caso, se l'investimento è superiore a tale importo, sulla parte di investimento che eccede tale limite, il soggetto investitore può detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta eccedenza.

L'investimento agevolato deve essere **mantenuto per almeno tre anni**, pena la decadenza dal beneficio.

L'agevolazione fiscale deve essere applicata ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle PMI innovative, nonché agli investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio.

Ai fini della determinazione del periodo agevolato, i conferimenti rilevano:

7. nel periodo d'imposta in corso alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli [artt. 2444](#) e [2481-bis c.c.](#);
8. alla data di sottoscrizione delle quote, in caso di investimenti in quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio;
9. nel periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto la conversione, nel caso di conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni convertibili.

Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione di dette stabili organizzazioni.

Agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, l'eccedenza potrà essere portata in detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Procedura di presentazione dell'istanza

L'impresa beneficiaria prima della effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore, dovrà presentare apposita **istanza tramite la piattaforma informatica «Incentivi**

fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative» a cura del Ministero dello sviluppo economico.

L'istanza, completamente dematerializzata, può essere presentata solo on line e resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del [DPR 445/2000](#), dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;
- b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
- c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

Come fruire dell'agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale dovrà essere indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l'investimento nella impresa beneficiaria.

Decadenza dalle agevolazioni fiscali

Il diritto alle agevolazioni decade per il soggetto investito se, entro tre anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica:

- d) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
- e) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
- f) il recesso o l'esclusione degli investitori;
- g) la perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa da parte della start-up innovativa;
- h) la perdita di uno dei requisiti previsti dalla normativa, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese.

Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

- d) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente;
- e) la perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa;
- f) la perdita dei requisiti da parte della PMI innovativa ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.

L'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione accertata in sede di controllo dall'Agenzia delle Entrate, comporta la **restituzione dell'importo**, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve **incrementare l'imposta lorda** di tale periodo d'imposta di un ammontare corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di imposta precedenti, aumentata degli interessi legali. Il relativo versamento sarà effettuato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.